

Emendamento 12.05.2014	Emendamento 13.05.2014	Emendamento 28.05.2014	Emendamento 3.06.2014 (mattina)	Emendamento 3.06.2014 (pom.) approvato
<p>Il servizio pubblico generale radiotelevisivo per la provincia autonoma di Bolzano in lingua tedesca italiana e ladina è garantito dalla sede provinciale della società concessionaria che funge anche da centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali. La sede provinciale opera in regime di piena autonomia finanziaria, gestionale e contabile in diretta dipendenza dalla direzione generale della società concessionaria. Il bilancio di esercizio della sede provinciale garantisce la trasparenza e responsabilità</p>	<p>Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo per la provincia autonoma di Bolzano in lingua tedesca e ladina è garantito dalla sede provinciale della società concessionaria che funge anche da centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali. La sede provinciale opera in regime di piena autonomia finanziaria, gestionale e contabile e in diretta dipendenza dalla direzione generale della società concessionaria. Il bilancio di esercizio della sede provinciale garantisce la trasparenza e responsabilità nell'utilizzo del</p>	<p>Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: 3-bis. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo per la provincia autonoma di Bolzano in lingua tedesca e ladina è garantito dalla sede provinciale della società concessionaria che funge anche da centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali. La sede provinciale opera in regime di autonomia finanziaria, gestionale e contabile e in diretta dipendenza dalla direzione generale della società concessionaria. Con il contratto di servizio provinciale stipulato tra la società concessionaria e la provincia</p>	<p>Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo per la provincia autonoma di Bolzano in lingua tedesca e ladina è garantito dalla sede provinciale della società concessionaria che funge anche da centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali. La sede provinciale opera in regime di piena autonomia finanziaria, gestionale e contabile e in diretta dipendenza dalla direzione generale della società concessionaria. Il bilancio di esercizio della sede provinciale garantisce la trasparenza e responsabilità nell'utilizzo del</p>	<p>All'articolo 21, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) sostituire la lettera a), con la seguente: "a) al comma 2, la lettera p), è sostituita dalla seguente: "p) l'informazione pubblica a livello nazionale e quella regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma, di proprie redazioni e strutture adeguate alle specifiche produzioni, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera f)"; dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Le sedi che garantiscono il servizio di cui all'articolo 17, comma 2, lettera f) della legge n. 112 del 3 maggio 2004 mantengono la loro autonomia finanziaria e contabile in relazione all'adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse</p>

<p>nell'utilizzo del finanziamento pubblico provinciale; indica in modo analitico gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura del suddetto servizio. Con il contratto di servizio provinciale stipulato tra la società concessionaria la Provincia autonoma di Bolzano sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, in particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Il direttore della sede provinciale è nominato dalla società concessionaria d'intesa con la Provincia autonoma di Bolzano ed è responsabile per l'assunzione e gestione del personale e delle risorse finanziarie. Il direttore deve essere in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 4, comma 3 n.4) del decreto del Presidente della</p>	<p>finanziamento pubblico provinciale; indica in modo analitico gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura del suddetto servizio. Con il contratto di servizio provinciale stipulato tra la società concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, in particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Il direttore della sede provinciale è nominato dalla società concessionaria d'intesa con la Provincia autonoma di Bolzano ed è responsabile per l'assunzione e gestione del personale e delle risorse finanziarie. Il direttore deve essere in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 4, comma 3, n. 4) del decreto del Presidente della Repubblica 26</p>	<p>autonoma di Bolzano sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, in particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Nel bilancio preventivo e consuntivo della sede provinciale sono indicati analiticamente i costi e le spese di esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina per garantire la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico provinciale. Le spese per la sede provinciale sono assunte dalla Provincia autonoma di Bolzano, tenendo conto dei proventi del canone di cui all'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112. L'assunzione degli oneri per l'esercizio delle funzioni relative alla sede provinciale avviene in luogo e nei limiti delle riserve di cui al comma 508 dell'articolo 1 della legge 27</p>	<p>finanziamento pubblico provinciale; indica in modo analitico gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura del suddetto servizio. Con il contratto di servizio provinciale stipulato tra la società concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, in particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Il direttore della sede provinciale è nominato dalla società concessionaria d'intesa con la Provincia autonoma di Bolzano ed è responsabile per l'assunzione e gestione del personale e delle risorse finanziarie. Il direttore deve essere in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 4, comma 3, n. 4) del decreto del Presidente della Repubblica 26</p>	<p>e fungono anche da centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali. 3-ter. Con la convenzione stipulata tra la società concessionaria è la Provincia autonoma di Bolzano sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, in particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Per garantire la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico provinciale, dei costi di esercizio del servizio in lingua tedesca e ladina è data rappresentazione in apposito centro di costo del bilancio della società concessionaria. Le spese per la sede di Bolzano sono assunte dalla Provincia autonoma di Bolzano, tenendo conto dei proventi del canone di cui</p>
--	--	--	--	--

<p>Repubblica del 26 luglio 1976, n. 752.</p> <p>Le spese per la sede provinciale sono assunte dalla Provincia autonoma di Bolzano, tenendo conto dei proventi del canone di cui all'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112.</p> <p>L'assunzione degli oneri per l'esercizio delle funzioni relative alla sede provinciale avviene in luogo e nei limiti delle riserve di cui al comma 508 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2013, numero 147 (Legge di Stabilità 2014), e computata quale concorso al riequilibrio della finanza pubblica nei termini previsti dallo stesso comma.</p>	<p>luglio 1976, n. 752. Le spese per la sede provinciale sono assunte dalla Provincia autonoma di Bolzano, tenendo conto dei proventi del canone di cui all'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112. L'assunzione degli oneri per l'esercizio delle funzioni relative alla sede provinciale avviene in luogo e nei limiti delle riserve di cui al comma 508 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e computata quale concorso al riequilibrio della finanza pubblica nei termini previsti dallo stesso comma"</p>	<p>dicembre 2013, n. 147, e computata quale concorso al riequilibrio della finanza pubblica nei termini previsti dallo stesso comma.»</p>	<p>luglio 1976, n. 752. Le spese per la sede provinciale sono assunte dalla Provincia autonoma di Bolzano, tenendo conto dei proventi del canone di cui all'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112. L'assunzione degli oneri per l'esercizio delle funzioni relative alla sede provinciale avviene in luogo e nei limiti delle riserve di cui al comma 508 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e computata quale concorso al riequilibrio della finanza pubblica nei termini previsti dallo stesso comma"</p>	<p>all'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112. L'assunzione degli oneri per l'esercizio delle funzioni relative alla sede di Bolzano avviene mediante le risorse individuate dall'articolo 79, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.»</p>
--	--	---	--	---